SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1527)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(FALCUCCI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 OTTOBRE 1985

Proroga del termine previsto dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, concernente il riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento universitario

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, adottato a seguito della legge di delega 21 febbraio 1980, n. 28, ha disciplinato il riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento universitario.

Lo stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 162 ha dettato le norme generali relative all'organizzazione dei corsi, prevedendo, in particolare, l'uniformità di ordinamento per le scuole appartenenti alla stessa tipologia.

A norma dell'articolo 18 del citato decreto il riordinamento va adottato entro un triennio accademico dalla sua data di entrata in vigore.

Quindi, con il 1° novembre 1985, le scuole già funzionanti devono adeguare i loro ordinamenti alla nuova normativa introdotta.

Tale riordinamento per le università ha creato non poche difficoltà di ordine normativo ed organizzativo, data anche l'interferenza con la normativa della CEE in materia di scuole di specializzazione e con la previsione di tipologie specifiche per le scuole di specializzazione e per le scuole dirette a fini speciali.

A ciò aggiungasi la necessità di acquisire il parere tecnico di organi consultivi, quale il Consiglio universitario nazionale, sia per quanto concerne la normativa generale sia per quanto attiene alla determinazione di tipologie delle singole scuole.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

Non può sfuggire anche la considerazione che le innovazioni introdotte vanno ad innestarsi su strutture didattiche già consolidate e presuppongono per la loro attuazione l'adozione dello strumento delle modifiche statutarie, con la conseguenza del necessario vaglio degli organi accademici competenti oltre al Consiglio universitario nazionale.

Va comunque rilevato che le strutture universitarie hanno risposto a tale esigenza innovativa mettendo in moto la revisione dell'ordinamento e dei *curricula* formativi delle scuole di cui trattasi, ma il passaggio dal vecchio al nuovo sistema non può dirsi del tutto completato, come si è già detto, per la lunghezza delle procedure previste dalle norme vigenti.

È appena il caso di accennare che, laddove il decreto del Presidente della Repubblica n. 162 prevedeva l'applicazione immediata di alcune disposizioni concernenti l'organizzazione didattica, l'attivazione degli insegnamenti, gli organi di direzione, queste hanno trovato immediata attuazione da parte degli organi responsabili.

Per le su esposte considerazioni, ad evitare sfasature e contraddizioni nell'assetto generale degli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali e nella formazione dei nuovi *curricula* formativi, appare necessario far slittare di un anno il termine di scadenza fissato dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il termine fissato dall'articolo 18, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, è prorogato di un anno accademico.